

**NOTA INFORMATIVA 4/2024:**

**REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO**

L'art. 1 co. 78-85, L. 30.12.2023 n. 213, offre alle imprese la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino ed eliminare così le differenze inventariali ovvero le esistenze iniziali di quantità e/o valori superiori e di quantità inferiori a quelle effettive.

La legge di bilancio 2024 consente di adeguare le rimanenze contabili di magazzino alle giacenze effettive attraverso: i) l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelle effettive; e/o ii) l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. Sono escluse dalla regolarizzazione le società che adottano i principi contabili internazionali.

Oggetto della regolarizzazione sono le rimanenze iniziali dell'esercizio in corso al 30.9.2023 (e quindi all'1.1.2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), relative ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, escluse quindi le rimanenze di opere, forniture e servizi di durata infrannuale o ultrannuale.

- 1) Nel caso di riduzione delle esistenze iniziali, in conseguenza dell'eliminazione o di valori contabili eccedenti quelli effettivi (sopravalutazione del magazzino) o di quantità maggiori di quelle effettive (precedenti vendite non contabilizzate), è dovuto il pagamento:
  - a) dell'iva, applicando l'aliquota media al "valore eliminato maggiorato" (pari al valore eliminato moltiplicato per un coefficiente stabilito da un successivo decreto); l'aliquota media si ottiene dividendo l'importo complessivo dell'iva sulle operazioni 2023 per il relativo volume di affari (comprensivo delle operazioni non soggette ad iva o soggette a regimi speciali), ambedue i valori al netto delle cessioni di beni ammortizzabili.
  - b) di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'Irap, in misura pari al 18% dell'utile virtuale, pari alla differenza tra il "valore eliminato maggiorato" (come calcolato ai sensi della lett.a) ed il valore eliminato.
- 2) Nel caso di incremento delle esistenze iniziali, quindi nell'ipotesi d'iscrizione di quantità e dei relativi costi contabili (precedenti acquisti non contabilizzati), è necessario il pagamento della sola imposta sostitutiva del 18% sul maggior valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 e il versamento delle imposte suindicate (entrambe indeducibili dal reddito) è effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima entro il pagamento delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024 (e quindi, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, rispettivamente l'1.7.2024 e il 30.11.2024).

In caso di mancato pagamento, anche parziale, l'importo ancora dovuto sarà iscritto a ruolo unitamente agli interessi e alle sanzioni, come se le violazioni da regolarizzare fossero state constatate dal fisco.

L'adeguamento del magazzino non ha alcun effetto sui verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati entro l'1.1.2024 e non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.

Il maggiore o minore valore esistente all'1.1.2023 rispetto a quello indicato in sede di apertura dei conti deve essere rilevato nel bilancio dell'esercizio in corso al 30.9.2023 assumendo a riferimento i criteri indicati nell'OIC 29 in materia di correzione di errori contabili. In particolare:

- se l'errore è giudicato rilevante, l'importo della rettifica apportata alle giacenze iniziali iscritte nello stato patrimoniale è iscritta a riduzione o aumento del saldo di apertura del Patrimonio netto del bilancio dell'esercizio in corso al 30.9.2023, rideterminando anche gli importi comparativi dell'esercizio precedente;
- se l'errore viene giudicato non rilevante, la correzione è rilevata nel conto economico dell'esercizio in corso al 30.9.2023 quale sopravvenienza passiva (non deducibile), nel caso di eliminazione di rimanenze o sopravvenienza attiva (non tassata), nell'ipotesi di iscrizione di rimanenze in precedenza non contabilizzate.

La regolarizzazione non mette al riparo gli amministratori da eventuali impugnazioni dei bilanci da parte dei soci.